



**Relazione degli Amministratori sulle materie all'ordine del giorno
dell'Assemblea dei Soci in data 26 ottobre 2009 – prima
convocazione – 27 ottobre 2009 - seconda convocazione.**

RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA CONVOCATA PER IL GIORNO 26 OTTOBRE 2009, IN PRIMA CONVOCAZIONE, E PER IL GIORNO 27 OTTOBRE 2009, IN SECONDA CONVOCAZIONE

Signori Azionisti,

in osservanza dell'art. 3 D.M. 5 novembre 1998, n. 437, nonché dell'art. 92 della delibera Consob n. 11971/99 (c.d. **"Regolamento Emittenti"**), come successivamente modificata e integrata, il Consiglio di Amministrazione della Meridie S.p.A. (di seguito anche la **"Società"**) mette a Vostra disposizione una relazione illustrativa inerente le materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea dei soci convocata presso la sede sociale, in Napoli alla Via Crispi, 31, il giorno 26 ottobre 2009 in prima convocazione alle ore 10,30 e, occorrendo, in seconda convocazione, nello stesso luogo e alla stessa ora, del giorno 27 ottobre 2009.

In particolare, l'ordine del giorno della menzionata Assemblea è il seguente.

Parte ordinaria:

1. Approvazione del Progetto di Bilancio d'Esercizio al 30 giugno 2009 e destinazione del relativo risultato di esercizio.
2. Nomina del Collegio Sindacale.

Parte straordinaria:

3. Modifica Articolo 8 dello Statuto Sociale ("Limiti al possesso delle azioni").

Sul Punto 1 all'ordine del giorno - Approvazione del Progetto di Bilancio d'Esercizio al 30 giugno 2009 e



destinazione del relativo risultato di esercizio.

In data 23 settembre 2009 il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato l'approvazione del progetto di bilancio per l'esercizio chiuso al 30 giugno 2009 ed ha rinviato l'approvazione dello stesso e la destinazione del relativo risultato all'assemblea dei soci.

Si allega al presente documento la Relazione degli Amministratori sulla Gestione ed il Progetto di Bilancio con Nota Integrativa, così come approvata dal Consiglio in pari data, unitamente alla Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.

Sul Punto 2 all'ordine del giorno – Nomina del Collegio Sindacale

Con l'approvazione del bilancio di esercizio al 30 giugno 2009 viene a scadenza il mandato conferito ai membri del collegio sindacale in carica per il triennio 2007-2009.

L'Articolo 23 dello Statuto della Società prevede che la gestione sociale è controllata da un collegio sindacale, costituito da tre membri effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge. I sindaci devono possedere i requisiti di legge e la loro nomina avviene da parte dell'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti.

Alla minoranza – che non sia parte dei rapporti di collegamento, neppure indiretto, rilevanti ai sensi dell'art. 148 comma 2° del d.lgs. 58/1998 e relative norme regolamentari – è riservata l'elezione di un Sindaco effettivo, cui spetta la Presidenza del Collegio, e di un Sindaco supplente. L'elezione dei Sindaci di minoranza è contestuale all'elezione degli altri componenti dell'organo di controllo, fatti salvi i casi di sostituzione, in seguito disciplinati.

Possono presentare una lista per la nomina di componenti del Collegio Sindacale i soci che, al momento della presentazione della lista, siano titolari, da soli ovvero unitamente ad altri soci presentatori, di una quota di partecipazione pari almeno a quella determinata dalla Consob ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 1, d. lgs. 58/1998. Le liste sono depositate presso la sede



sociale almeno quindici giorni prima di quello previsto per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci.

Le liste devono recare i nominativi di uno o più candidati alla carica di Sindaco effettivo e di uno o più candidati alla carica di Sindaco supplente. I nominativi dei candidati sono contrassegnati in ciascuna sezione (sezione Sindaci effettivi, sezione Sindaci supplenti) da un numero progressivo e sono comunque in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere. Le liste inoltre contengono, anche in allegato:

- (i) informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione;
- (ii) dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall' art 144-quinquies del Regolamento Emittenti con questi ultimi;
- (iii) esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e accettazione della candidatura, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo dagli stessi ricoperti presso altre società;
- (iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi delle disposizioni applicabili, possono essere presentate liste sino al quinto giorno successivo a tale data. In tal caso le soglie sopra previste per la presentazione delle liste sono ridotte alla metà. Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I soci appartenenti a medesimo gruppo e i soci che aderiscono ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni dell'emittente non possono presentare o votare più di una lista, anche se



per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

All'elezione dei sindaci si procede come segue: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ("Lista di Maggioranza") sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, due Sindaci effettivi e un Sindaco supplente; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata ai sensi delle disposizioni applicabili, neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza (Lista di Minoranza), sono tratti in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, un Sindaco effettivo, a cui spetta la presidenza del Collegio Sindacale (Sindaco di Minoranza) e un sindaco supplente (Sindaco Supplente di Minoranza). In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine dal maggior numero di soci.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei votanti, senza tener conto degli astenuti, risulteranno eletti Sindaci effettivi e supplenti tutti i candidati a tali cariche indicati nella lista stessa. Presidente del Collegio Sindacale è, in tal caso, il primo candidato a Sindaco effettivo.

In mancanza di liste, il Collegio Sindacale e il Presidente vengono nominati dall'Assemblea con le ordinarie maggioranze previste dalla legge.

Sul Punto n. 3 all'ordine del giorno - Modifica Articolo 8 dello Statuto Sociale
("Limiti al possesso delle azioni").

Il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di sottoporre all'attenzione dei Signori Azionisti la proposta di modifica dello statuto sociale nella parte in cui limita il possesso delle azioni della Società, per ciascun socio, al 10% del capitale sociale.



La previsione statutaria fu inserita inizialmente poichè poteva coincidere con le iniziali intenzioni dei soci fondatori di dare vita ad una vera e propria "*public company*" ad azionariato molto diffuso. Nel corso della definizione delle caratteristiche di Meridie e della Sua IPO, poi, le peculiarità della Società sono mutate: si è creata una società di investimento vera e propria, con una forte presenza di investitori istituzionali nell'azionariato ed in relazione alla quale non è più attuale la previsione di un limite al possesso azionario. Ciò nonostante, la modifica della previsione statutaria è stata trascurata. Il limite del 10%, peraltro, viene meno in caso di Offerta Pubblica di Acquisto sulla società e non "difende" quindi gli azionisti da eventuali tentativi di scalate.

Il limite si è rivelato altresì poco attuale rispetto alle caratteristiche odierne di Meridie il cui azionariato non è troppo diffuso, e la cui compagine esprime delle partecipazioni rilevanti che tuttavia potrebbero perdere l'interesse a continuare ad investire nella società, poiché si vedono invece limitare (a) i propri diritti sociali, (b) la possibilità di mantenere l'investimento essendo obbligati a cedere l'eccedenza in dodici mesi e (c) la possibilità di convertire i warrant nel caso in cui a seguito della conversione si superi il limite di possesso.

La modifica, dunque, creerebbe le condizioni per aumentare l'interesse dei soci attuali (o futuri) ad investire ulteriormente.

Di qui la decisione di sottoporre il tema all'assemblea dei soci che dovrà comunque deliberare con un quorum del 90% degli aventi diritto al voto, così come da previsione statutaria (Articolo 13 "Maggioranze").

Detta delibera, non rientrando tra quelle contemplate dall'art. 2437 cod. civ., non attribuisce alcun diritto di recesso agli Azionisti che non hanno concorso alla sua adozione.



Esposizione a confronto degli articoli dello Statuto Sociale vigente di cui si propone la modifica con il testo proposto.

Vengono di seguito messi a confronto (i) il testo vigente degli articoli dello Statuto di cui si propone la modifica e (ii) il testo proposto, con evidenziazione della variazione da apportare. A tal fine, si precisa che il testo di cui si propone l'eliminazione è indicato in ~~carattere barrato~~.

<i>Testo Vigente</i>	<i>Testo Proposto</i>
Articolo 8. "Limiti al possesso delle azioni". Non è consentito - se non alla Società, a titolo di azioni proprie, nei casi previsti dalla legge - rendersi acquirenti e possedere azioni in misura superiore a un decimo del capitale sociale ("Limite di Possesso"). Il Limite di Possesso si applica sia alle partecipazioni di cui sia direttamente titolare il singolo socio, sia: (i) alle azioni possedute dal nucleo familiare del socio, comprendente il coniuge non legalmente separato, i figli conviventi e quelli al cui mantenimento provveda il socio; (ii) alle azioni possedute direttamente per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o di persone interposte; (iii) alle azioni possedute direttamente o indirettamente dal creditore pignoratizio o dall'usufruttuario, quando i diritti sociali siano attribuiti a costoro ed alle azioni oggetto di riporto.	Articolo 8. "Limiti al possesso delle azioni". Non è consentito - se non alla Società, a titolo di azioni proprie, nei casi previsti dalla legge - rendersi acquirenti e possedere azioni in misura superiore a un decimo del capitale sociale ("Limite di Possesso"). Il Limite di Possesso si applica sia alle partecipazioni di cui sia direttamente titolare il singolo socio, sia: (i) alle azioni possedute dal nucleo familiare del socio, comprendente il coniuge non legalmente separato, i figli conviventi e quelli al cui mantenimento provveda il socio; (ii) alle azioni possedute direttamente per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o di persone interposte; (iii) alle azioni possedute direttamente o indirettamente dal creditore pignoratizio o dall'usufruttuario, quando i diritti sociali siano attribuiti a costoro ed alle azioni oggetto di riporto.



Il Limite di Possesso si applica anche alle azioni possedute dal gruppo di appartenenza del socio, per esso dovendosi intendere quello formato dai soggetti controllati, controllanti o soggetti a comune controllo.

Ai fini di cui sopra, il controllo si realizza, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nelle situazioni previste dall'art. 2359, comma 1, n. 1), del codice civile.

In caso di superamento del Limite di Possesso:

(i) chi divenga titolare di azioni eccedenti il Limite di Possesso ("Azioni Eccedenti") è tenuto a darne comunicazione scritta alla società entro venti giorni dall'evento che ha determinato l'eccedenza;

(ii) le Azioni Eccedenti devono essere alienate entro un anno dalla comunicazione o, in mancanza di essa, dalla contestazione da parte della società del superamento del Limite di Possesso;

(iii) per le Azioni Eccedenti il soggetto che ne è divenuto titolare non ha diritto all'iscrizione al libro soci e all'esercizio dei diritti sociali.

Nel caso di titolarità delle Azioni Eccedenti riferibile a PIU soggetti o di superamento del Limite di Possesso a seguito di controllo, o analoghe circostanze, i diritti sociali attribuiti alle azioni possedute nel rispetto del Limite di Possesso sono esercitati in misura proporzionale alla partecipazione di ciascun soggetto, salve diverse indicazioni congiunte degli interessati.

~~Il Limite di Possesso si applica anche alle azioni possedute dal gruppo di appartenenza del socio, per esso dovendosi intendere quello formato dai soggetti controllati, controllanti o soggetti a comune controllo.~~

~~Ai fini di cui sopra, il controllo si realizza, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nelle situazioni previste dall'art. 2359, comma 1, n. 1), del codice civile.~~

~~In caso di superamento del Limite di Possesso:~~

~~(i) chi divenga titolare di azioni eccedenti il Limite di Possesso ("Azioni Eccedenti") è tenuto a darne comunicazione scritta alla società entro venti giorni dall'evento che ha determinato l'eccedenza;~~

~~(ii) le Azioni Eccedenti devono essere alienate entro un anno dalla comunicazione o, in mancanza di essa, dalla contestazione da parte della società del superamento del Limite di Possesso;~~

~~(iii) per le Azioni Eccedenti il soggetto che ne è divenuto titolare non ha diritto all'iscrizione al libro soci e all'esercizio dei diritti sociali.~~

~~Nel caso di titolarità delle Azioni Eccedenti riferibile a PIU soggetti o di superamento del Limite di Possesso a seguito di controllo, o analoghe circostanze, i diritti sociali attribuiti alle azioni possedute nel rispetto del Limite di Possesso sono esercitati in misura proporzionale alla partecipazione di ciascun soggetto, salve diverse indicazioni congiunte degli interessati.~~



Ulteriori indicazioni con riguardo alla partecipazione all'assemblea

Ai sensi dell'art. 11 dello Statuto della Società, hanno diritto ad intervenire in assemblea gli Azionisti cui spetta il diritto di voto.

Sono legittimati all'intervento in assemblea coloro che abbiano fatto pervenire alla Società, al più tardi 2 (due) giorni non festivi prima di quella dell'assemblea, la comunicazione dell'intermediario autorizzato.

Gli Azionisti possono farsi rappresentare in assemblea, purché la rappresentanza sia conferita per iscritto, anche mediante semplice delega in calce all'avviso di convocazione osservate le norme inderogabili di legge.

Napoli, 9 ottobre 2009

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente - Giovanni Lettieri

